

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2876

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2004

—————

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in oggetto è il risultato dell'attività del gruppo di lavoro congiunto istituito dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), poi integrato con la partecipazione dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Il lavoro svolto si è sostanziato nella predisposizione di un disegno di legge recante «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza», formalmente adottata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 maggio 2003, dagli organi rappresentativi dell'UPI sempre l'8 maggio 2003 e dal Consiglio nazionale dell'ANCI il 29 maggio 2003.

Il disegno di legge in questione si fonda e trae legittimità da quattro principi costituzionali:

- 1) la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione);
- 2) la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione);
- 3) la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione);
- 4) la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di «polizia locale» (articolo 117 della Costituzione).

Il disegno di legge si suddivide sostanzialmente in due parti. La prima (Capi I e II) ri-

guarda fundamentalmente i rapporti tra comuni, province, regioni e autorità di pubblica sicurezza con la finalità di realizzare politiche integrate di sicurezza. La seconda (Capi III, IV e V) disciplina essenzialmente la collaborazione tra polizie nazionali e locali, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

Nella prima parte, all'interno della più ampia enunciazione dei «Principi generali» della legge (Capo I), è contenuta la definizione del concetto di «Politiche locali e integrate per la sicurezza». Il Capo II recante «Funzioni delle amministrazioni regionali e locali», individua gli strumenti atti alla «Promozione delle politiche integrate per la sicurezza» (articolo 3), quali gli «Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza» (articolo 4), la previsione di «Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza» (articolo 5), nonché lo sviluppo dell'«Attività di informazione a livello territoriale» (articolo 6).

Questi sono tutti elementi caratterizzati da due riferimenti di carattere generale:

- a) la centralità dei comuni nello sviluppo delle politiche integrate; spetta infatti ai sindaci promuovere gli accordi, è il sindaco del capoluogo a presiedere la Conferenza provinciale, le province possono stipulare accordi, ma solo d'intesa con i comuni;
- b) l'esigenza di un coordinamento complessivo delle politiche a scala regionale; viene infatti istituita una Conferenza regionale sulla sicurezza e vengono previsti accordi regione-Ministero dell'interno per interventi a supporto delle città.

La seconda parte, quella che si riferisce più direttamente al coordinamento tra polizie locali e nazionali, riguarda in primo luogo una migliore definizione della polizia locale.

Il Capo IV, infatti, esplicita preliminarmente quali sono le «Funzioni di polizia locale» (articolo 9), a chi spetta la titolarità dell'«Esercizio delle funzioni di polizia locale» (articolo 10), nonché i requisiti per l'attribuzione della «Qualifica giuridica del personale di polizia locale» (articolo 11).

In tale ottica il disegno di legge individua:

a) la funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo Stato perché di competenza statale, sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province, entrambe regolate sul piano degli assetti organizzativi dalle regioni, in forza della competenza legislativa che gli è attribuita dalla Costituzione;

b) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, come quali-

fica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale.

Nella seconda parte vengono altresì disciplinate: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da dipendenti pubblici, le modalità per l'utilizzo delle agenzie private di sicurezza, i requisiti per l'utilizzo di volontari a supporto delle attività di vigilanza della polizia locale, la collaborazione tra tutte le polizie locali e tutte le polizie nazionali, le problematiche connesse all'effettivo esercizio dell'attività di polizia locale quali l'accesso alle banche dati, la patente di servizio, il numero unico nazionale, la materia previdenziale e assicurativa.

Si tratta, complessivamente, di un impianto fortemente innovativo che definisce in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, nell'ottica di un più efficace coordinamento tra le forze di polizia statali e quelle delle polizie locali, comporta oneri di esigua rilevanza a carico del bilancio dello Stato e delle regioni, peraltro compensabili da economie che tale coordinamento potrà produrre.

Per una quantificazione degli oneri prevedibili, si può fare riferimento, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 4; 8; 15, commi 2 e 3; 16 (richiamati dalla norma finanziaria di cui all'articolo 17).

Art. 4. - La quantificazione degli oneri per l'attuazione di accordi locali e regionali in materia di politiche integrate di sicurezza (tra i quali, in particolare, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni) sarà determinata dalle azioni che si intenderà porre in essere. I finanziamenti, quindi, potranno trovare allocazione nel bilancio del Ministero dell'interno, per la parte di competenza, e nel bilancio degli enti locali sottoscrittori. Per quanto riguarda, ad esempio, la regione Marche (che ha sottoscritto nell'ottobre 2003 un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno) essi trovano la loro collocazione all'interno dei capitoli di bilancio della legge regionale 24 luglio 2002, n. 11, recante «Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità».

Art. 8. - Viene previsto l'«Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza», quale struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno, cui sono affidati compiti di sviluppo delle attività nel campo della ricerca, della statistica, del monitoraggio delle esperienze, di consulenza, di documentazione, di informazione.

I costi di costituzione e gestione della struttura saranno in dipendenza soprattutto della quantità di personale ad esso conferito e del programma annuale di attività che lo stesso porterà avanti. Ipotizzando un numero di addetti pari a 20 unità (costo medio annuo 40.000,00 euro per addetto) si può arrivare ad un costo di 800.000,00 euro annui, cui può essere aggiunta una dotazione di 500.000,00 euro annui per costi di gestione e attività di istituto, per un importo complessivo di 1.300.000,00 euro su base annua a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15, comma 2. - L'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche grava interamente sul bilancio delle regioni; mentre l'esenzione dal pagamento delle tasse di immatricolazione comporta una riduzione delle entrate dello Stato per la parte di quella tassa il cui introito spetta allo Stato (imposta di bollo e rilascio della targa). Da un computo atten-

dibile (20.000 autovetture e 5.000 motoveicoli in dotazione alle polizie locali in Italia; rinnovo parco automezzi su base 6/7 anni) ne può derivare un minore introito per lo Stato nel periodo considerato di circa 2.000.000,00 di euro (calcolando una cilindrata media di 1.600 c.c. per le autovetture e di 300 c.c. per i motoveicoli, rispettivamente con una media di 90,00 euro per le autovetture e di 70,00 euro per gli autoveicoli). Va rilevato, inoltre, che l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali non comporta minori entrate per lo Stato.

Art. 15, comma 3. - L'esenzione dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio comporta una minore entrata stimabile in circa 500.000,00 euro (ipotizzando 25.000 apparati radiomobili in dotazione alle polizie locali con un onere medio per apparato di circa 20,00 euro).

Art. 16, comma 2. - L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale delle polizie locali non comporta oneri a carico dello Stato, poiché gli stessi saranno eventualmente a carico degli enti locali di appartenenza e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione medesima.

2. La presente legge detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le compe-

tenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

CAPO II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le Forze di polizia nazionali per le specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)

1. I comuni, anche in forma associata, stipulano accordi locali con le autorità provin-

ciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;

c) collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle Forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica;

d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

4. Le province possono stipulare, d'intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.

5. Accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province possono disciplinare la collaborazione conti-

nuativa della Polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

Art. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali
per l'attuazione di politiche
integrate per la sicurezza)*

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1:

a) l'istituzione, presso i comuni capoluogo di provincia, della Conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza;

b) l'istituzione della Conferenza regionale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza.

2. La Conferenza provinciale è composta dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia e dagli altri sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla Conferenza partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il comandante della zona territoriale del Corpo della Guardia di finanza e i comandanti di polizia municipale e provinciale degli enti locali interessati. La Conferenza è convocata dal sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il presidente della provincia e con il prefetto, quando se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte all'anno. La Conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all'articolo 4.

3. La Conferenza regionale è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, coadiuvati ove necessario dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei ca-

rabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della Guardia di finanza. La Conferenza regionale è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La Conferenza regionale è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.

4. Le Conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

5. Alle Conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia competenti per territorio.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

Art. 7.

*(Destinazione territoriale delle Forze
di polizia nazionali)*

1. Ai fini dell'attività delle Conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

CAPO III

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLE POLITICHE COORDINATE
PER LA SICUREZZA

Art. 8.

*(Costituzione e finalità dell'Istituto nazionale
per lo sviluppo delle politiche coordinate
per la sicurezza)*

1. Con atto del Consiglio dei Ministri, previo accordo nella Conferenza unificata ai

sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza, di seguito denominato «Istituto».

2. L'Istituto è struttura autonoma di servizio delle amministrazioni locali, delle regioni e del Ministero dell'interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

3. L'Istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

4. Per l'esercizio delle proprie competenze, le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'Istituto sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

CAPO IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE LOCALI

Art. 9.

(Funzioni di polizia locale)

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali,

ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.

4. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b)*, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 19, comma 4 della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del medesimo codice;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono servizi di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Du-

rante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)

1. Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accertati il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

Art. 12.

(Forme particolari di vigilanza)

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare:

a) l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;

b) l'utilizzo delle agenzie private di vigilanza a supporto dell'attività dei servizi di polizia municipale e provinciale per funzioni aggiuntive di mera vigilanza, finalizzate uni-

camente ad attivare gli organi di polizia locale o le Forze dell'ordine competenti per territorio;

c) le condizioni e i requisiti per l'utilizzazione del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa, per attività integrative di vigilanza.

2. Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

3. Il personale volontario di cui al comma 1, lettera c), deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, comma 1, ed opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di Polizia locale.

4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera c). È vietato stipulare convenzioni con associazioni che prevedano nell'accesso e nei propri fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 13.

(Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e servizi di polizia locale)

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'Autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 14.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento d'esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.

È escluso per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni secretati, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo

modalità tecniche individuate con apposito regolamento d'esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma».

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

3. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-*quater*, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)

1. La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmettenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministero delle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e disciplinato il suo utilizzo.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della Polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e delle specificità del personale.

2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire un'apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

CAPO V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui all'articolo 4 e per le spese relative all'Istituto.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di

cui all'articolo 15, che viene rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

Art. 19.

*(Abrogazioni e ulteriori
modificazioni legislative)*

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il secondo e il quinto comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».

4. All'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

5. All'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

6. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale».

